

DIREZIONE GENERALE

Prot.: 131130 / RU

Roma, 30 aprile 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in seguito TUA), e, in particolare, l'articolo 27, comma 3, lettera a), che prevede la denaturazione con denaturante generale dell'alcole destinato alla vendita con utilizzo in esenzione da accisa e l'articolo 27, comma 3, lettera b), che prevede l'esenzione per l'alcole denaturato con denaturanti speciali per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

CONSIDERATO che la forte richiesta di prodotti disinfettanti per fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato anche una carenza di alcole isopropilico e metiletiletone, componenti della formula di denaturazione dell'alcole, a motivo della quale occorre individuare ulteriori sostanze denaturanti reperibili sul mercato;

VISTI i chiarimenti forniti dal competente organo unionale, appositamente interpellato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su iniziativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione alla classificazione della denaturazione dell'alcole in funzione della destinazione del prodotto finale, diversa dal consumo umano;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 1996, n.524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa (nel seguito indicato come *decreto ministeriale*) e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTA la nota prot.95971/RU del 19 marzo 2020 con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato gli indirizzi applicativi riguardanti le modalità di fornitura di alcole utilizzato per la fabbricazione di prodotti con funzione igienizzante;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare specifiche misure di controllo delle operazioni di denaturazione e della circolazione sul territorio nazionale dell'alcole utilizzato tal quale come prodotto disinfettante a fronte del rischio sanitario che garantiscano un livello di tutela dell'interesse fiscale uguale a quello previsto per l'alcole denaturato con denaturante generale;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Nel periodo di durata dello stato di emergenza è autorizzata la denaturazione dell'alcole utilizzato tal quale come prodotto disinfettante, in esenzione da accisa, secondo le seguenti formule:

I. “Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:

- 1,0 litri di alcole terbutilico,
- 1,0 litri di acetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato,
- 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25 % p/p”.

II. “Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:

- 3,0 litri di acetato di etile,
- 1,0 litri di metiletilchetone (MEK),
- 1,0 grammi di denatonium benzoato,
- 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25 % p/p”.

III. “Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:

- 3,0 litri di acetato di etile,
- 1,0 litri di acetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato,
- 3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25 % p/p”.

2. L'alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di etanolo non inferiore a 83 % in volume ed un titolo misurato all'alcolometro CE non inferiore a 90 % in volume.

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 2

1. L'alcole di cui all'articolo 1 è sottoposto a denaturazione presso gli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale, i cui esercenti sono preventivamente autorizzati ad istituire un opificio di denaturazione dall'Ufficio delle dogane.

2. I depositari autorizzati effettuano la denaturazione prevista dall'articolo 1 nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale.

ARTICOLO 3

1. La circolazione dell'alcole di cui all'articolo 1, ammessa esclusivamente nel territorio nazionale, avviene con la scorta del documento di accompagnamento semplificato, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992.

2. Sul documento di circolazione è riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dell'etanolo sottoposto alla denaturazione, quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro nonché la dizione: *“Alcole denaturato utilizzato come prodotto disinfettante per emergenza COVID 19 – formula (I, II o III) della determinazione prot. 131130 del 30/04/2020”*.

3. La movimentazione dell'alcole utilizzato tal quale come prodotto disinfettante deve essere contabilizzata giornalmente nei registri di carico e scarico degli impianti di cui all'articolo 1. I dati relativi alle scritturazioni contabili formano oggetto di invio telematico alle scadenze previste.

4. Il confezionamento è eseguito nel rispetto delle condizioni previste per l'alcole denaturato con denaturante generale. La movimentazione e lo stoccaggio presso depositi diversi da quello di effettuazione della denaturazione sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 1, commi 8 e 10, del decreto ministeriale.

ARTICOLO 4

1. Decorso lo stato di emergenza, la circolazione, il confezionamento e la commercializzazione di alcole di cui all'articolo 1 sono effettuati fino ad esaurimento delle scorte entro e non oltre il terzo mese successivo.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna